



Immediatamente eseguibile

ORIGINALE DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 15 del 23 FEBBRAIO 2016

OGGETTO: ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA - APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - REVOCA DELIBERA C.C. N. 9 DEL 19/02/2015

L'anno 2016 e questo giorno 23, del mese di FEBBRAIO, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 12 Febbraio 2016 prot. n.7295 dal Presidente del C.C. Emilio Stefano Marzuillo si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica in seconda convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Marzuillo Emiliostefano nella qualità di Presidente del C.C.

Cuomo Giuseppe - SINDACO - Presente

Ciampa Guglielmina	Componente del Consiglio	Presente
Di Prisco Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Acampora Alessandro	Componente del Consiglio	Assente
Palomba Rachele	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Mariano	Componente del Consiglio	Presente
Marzuillo Emilio Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Pontecorvo Mariano	Componente del Consiglio	Presente
Cuomo Federico	Componente del Consiglio	Presente
Maddaluno Orsola Anna	Componente del Consiglio	Presente
Ioviero Giuseppina Desiree	Componente del Consiglio	Presente
Fiorentino Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Di Leva Salvatore	Componente del Consiglio	Assente
De Nicola Raffaella	Componente del Consiglio	Assente
Fiorentino Antonino	Componente del Consiglio	Assente
Fiorentino Marco	Componente del Consiglio	Assente

Consiglieri Comunali assegnati 16 oltre il Sindaco, Consiglieri in carica 15 oltre il Sindaco.

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 10 oltre il Sindaco ed Assenti N. 5.

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri comunali: De Nicola Raffaella – Di Leva Salvatore.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Elena Inserra, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Cancellieri Maria – De Angelis Maria Teresa – Gargiulo Mario – Coppola Massimo.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.



Il Presidente introduce il seguente argomento: Istituzione Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina – Approvazione Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della Centrale Unica di Committenza – Revoca delibera C.C. n. 9 del 19/02/2015.

* Rientra in aula il Consigliere ACAMPORA Alessandro e conseguentemente i Consiglieri presenti sono n.11 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.4.*

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTI i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allegano;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega;

UDITO l'intervento del Presidente;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 11 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

in conformità della proposta.

II CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 11 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. 0


Astenuti: n. 0

DELIBERA


di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

L'intervento del Presidente è riportato nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Avv. Emiliostefano Marzuillo)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



Prot. 7935
17.2.2016

COMUNE DI SORRENTO
IV Dipartimento - Ufficio Patrimonio
Piazza Sant'Antonino n° 1/14 - 80067 - Sorrento - (NA)
Telefono centralino 081.53.35.300 telefono UPI 081.53.35.206 o 231
nonché Fax: 081.53.35.214
posta elettronica: patrimonio@comune.sorrento.na.it

AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE


OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTE DELIBERE -

Si trasmettono, in allegato, proposte di delibere consiliari, con i pareri di rito, avente ad oggetto:

1 - ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI FUSIONE COMUNI PENISOLA SORRENTINA

2 - ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA -
APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 D.L.GS N. 267/2000 - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA - REVOCA DELIBERA C.C. N. 9 DEL 19.02.2015

Il Dirigente
Dott. Donato Sarno

Visto
17/02/2016


AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE



OGGETTO: ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA - APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – REVOCA DELIBERA C.C. N. 9 DEL 19/02/2015.

IL SINDACO

VISTA la relazione istruttoria a firma del Dirigente F.D Dott. Donato Sarno di cui si condivide integralmente il contenuto;

LETTI ed esaminati il *“Regolamento comunale per la disciplina della Centrale Unica di Committenza”* – Allegato sub A, e la nuova bozza di *convenzione* ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 – Allegato sub B, come sopra rielaborati ed aggiornati secondo i più recenti orientamenti interpretativi in materia; e ritenuti entrambi i testi coerenti e confacenti con le finalità da perseguire, e perciò meritevoli di recepimento ed integrale approvazione;

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del nuovo schema di convenzione ex art. 30, D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii, nonché il nuovo testo del *“Regolamento comunale per la disciplina della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina”*, istituendo la Centrale unica di Committenza per i Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello, revocando contestualmente la delibera di C.C. n. 9 del 19/02/2015

PROPONE

Di recepire ed approvare in ogni sua parte, per le motivazioni di cui in narrativa, che s’intendono qui di seguito integralmente riportate, il nuovo testo del *“Regolamento comunale per la disciplina della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina”*, recante le regole di funzionamento dell’istituenda Centrale Unica di Committenza denominata *“Penisola Sorrentina”* (C.U.C.P.S.) e la disciplina dei rapporti nascenti tra il relativo ufficio associato e i competenti servizi dei singoli comunali aderenti, all’uopo aggiornato ed adeguato a cura dei Segretari Generali dei Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello, d’intesa fra loro, allegato sub *“A”* quale parte integrante e sostanziale della presente.

Di recepire ed approvare, altresì, in ogni sua parte, per le medesime motivazioni suesposte e per l’espletamento delle funzioni di cui più oltre, il nuovo testo della convenzione ex art. 30, D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., come aggiornato ed adeguato anch’esso a cura dei Segretari Generali dei Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello, d’intesa fra loro, allegato sub *“B”* quale parte integrante e sostanziale della presente.

Di istituire pertanto, per quanto di specifica competenza e spettanza di questo Comune, nonché in forza degli atti normativi e contrattuali come sopra approvati, la *“Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina”* (C.U.C.P.S.) preposta all’espletamento in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, aventi valore superiore a 40.000,00 euro (quali meglio specificate all’art. 3 del Regolamento in



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

oggetto) occorrenti per i Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Sant'Agnello, ai sensi dell'art.33, comma 3 bis, D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;

Di dare atto che la deliberazione cui la presente proposta accede sostituisce, in ogni sua parte, la precedente deliberazione consiliare n.9 del 19.02.2015, la quale s'intende perciò integralmente revocata con l'approvazione della presente;

Di demandare al dirigente extra dotationem di questo Comune, dott. Donato Sarno, tutti gli adempimenti occorrenti per la coerente e tempestiva attuazione della presente.

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Cuomo

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA - APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – REVOCA DELIBERA C.C. N. 9 DEL 19/02/2015.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- l'art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. 12.4.2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), nel testo introdotto dall'art. 9, comma 4, D.L. 24.4.2014, n.66, convertito in L. 23.6.2014, n. 89, successivamente modificato dall' art. 23-bis, comma 1, D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014, n. 114, dispone che *"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."*;
- l'entrata in vigore delle precitate disposizioni dell'art. 33, comma 3-bis, dapprima fissata dall' art. 23-ter, D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, al 1° gennaio 2015 per le procedure di acquisizione di beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per i lavori pubblici, è stata successivamente differita al 1° settembre 2015 dall'art. 8, comma 3-ter, D.L. n.192/2014, convertito in L. n. 11/2015, e poi al 1° novembre 2015, dall'art. 1, comma 169, L. n.107/2015;
- l'art.23-ter, comma 3, D.L. n.90/2014, convertito, con modifiche, in L. n. 114/2014, precisa inoltre che i Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e servizi di valore inferiore ad €.40.000,00;
- il Regolamento UE 2015/2170 della Commissione del 24/11/2015 ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli Appalti;

CONSIDERATO pertanto che, in forza del combinato disposto sopra richiamato, questo Comune, a decorrere dal 1° novembre 2015, non è più legittimato ad espletare in forma

singola e diretta le funzioni di stazione appaltante, per procedure di gara relative all'acquisto di beni e servizi aventi valore pari o eccedente 40.000,00 euro, a meno che, quanto all'acquisto di beni e servizi, questi non siano acquisibili mediante convenzioni CONSIP o mediante strumenti elettronici di acquisto gestiti da altro soggetto aggregatore legalmente riconosciuto e d abilitato (centrali di acquisto delle Regioni);



DATO ATTO che:

- Il Comune di Sorrento unitamente a quello di Massa Lubrense, avevano già avviato, con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, approvato con deliberazioni G.C., rispettivamente, n. 296 del 24.12.2014 per il Comune di Sorrento, e n.146 del 29.12.2014 per il Comune di Massa Lubrense, specifica procedura finalizzata alla conclusione di un accordo intercomunale per la creazione di una centrale unica di committenza, all'uopo individuando lo strumento giuridico della *convenzione*, ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., ed entrambi i Comuni, con deliberazioni consiliari rispettivamente: n. 9 del 19.02.2015 per il Comune di Sorrento e n. 6 del 12.02.2015 per il Comune di Massa Lubrense, , avevano poi approvato lo schema di detta convenzione, unitamente ad apposito schema di Regolamento per la disciplina della centrale unica di committenza;
- tale iniziativa ha poi subito un rallentamento, in ragione dei differimenti e delle modifiche normative intervenute, nonché in relazione a taluni orientamenti interpretativi nel frattempo emersi, rispetto ai quali si era determinata la non coerenza di alcuni aspetti della convenzione in corso di sottoscrizione;
- nel contempo i Comuni di Sant'Agnello e di Piano di Sorrento hanno manifestato l'intento di aderire all'iniziativa;

RIBADITO che lo strumento giuridico per l'istituzione della centrale unica di committenza in argomento può essere legittimamente ed opportunamente individuato nella *convenzione* di cui all'art.30 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., mentre le regole di funzionamento e la disciplina dei rapporti tra l'istituendo Ufficio associato e i competenti servizi comunali vanno evidentemente delineate e definite mediante apposita normativa regolamentare;

RILEVATO che:

- i Segretari Generali dei Comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Massa Lubrense, d'intesa fra loro, hanno proceduto all'aggiornamento dello schema di convenzione a suo tempo approvato dai Comuni di Sorrento e di Massa Lubrense con le deliberazioni consiliari sopra richiamate, sia con riferimento alla prevista estensione dell'accordo ai Comuni di Sant'Agnello e Piano di Sorrento, sia con riferimento ad alcuni aspetti funzionali della costituenda centrale di committenza che nella originaria formulazione erano risultati non coerenti con i più recenti orientamenti interpretativi;
- i predetti segretari generali hanno nel contempo provveduto anche all'adeguamento dello schema di "*Regolamento comunale per la disciplina della Centrale Unica di Committenza*", che definisce le regole di funzionamento e la disciplina dei rapporti tra l'istituendo Ufficio associato e i competenti servizi dei singoli comuni aderenti;

PRECISATO che il medesimo testo del regolamento e della convenzione in oggetto dovrà essere parallelamente sottoposto all'esame ed alla approvazione consiliare anche nei Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, e Sant'Agnello;

Tanto si relaziona al fine:

Di recepire ed approvare in ogni sua parte, per le motivazioni di cui in narrativa, che s'intendono qui di seguito integralmente riportate, il nuovo testo del *"Regolamento comunale per la disciplina della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina"*, recante le regole di funzionamento dell'istituenda Centrale Unica di Committenza denominata *"Penisola Sorrentina"* (C.U.C.P.S.) e la disciplina dei rapporti nascenti tra il relativo ufficio associato e i competenti servizi dei singoli comunali aderenti, all'uopo aggiornato ed adeguato a cura dei Segretari Generali dei Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Sant'Agnello, d'intesa fra loro, allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale della presente.

Di recepire ed approvare, altresì, in ogni sua parte, per le medesime motivazioni suesposte e per l'espletamento delle funzioni di cui più oltre, il nuovo testo della convenzione ex art. 30, D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., come aggiornato ed adeguato anch'esso a cura dei Segretari Generali dei Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Sant'Agnello, d'intesa fra, allegato sub "B" quale parte integrante e sostanziale della presente.

Di istituire pertanto, per quanto di specifica competenza e spettanza di questo Comune, nonché in forza degli atti normativi e contrattuali come sopra approvati, la *"Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina"* (C.U.C.P.S.) preposta all'espletamento in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, aventi valore superiore a 40.000,00 euro (quali meglio specificate all'art. 3 del Regolamento in oggetto) occorrenti per i Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Sant'Agnello, ai sensi dell'art.33, comma 3 bis, D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;

Di dare atto che l'approvazione del nuovo schema di convenzione e del nuovo Regolamento sostituisce, in ogni sua parte, la precedente deliberazione consiliare n.9 del 19.02.2015, la quale sarebbe perciò integralmente revocata.

Il Dirigente F.D.
Dott. Donato Sarno



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA “PENISOLA SORRENTINA”

.....

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (C.U.C.P.S.), istituita, mediante convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000, per l'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di tutti i Comuni aderenti, ai sensi dell'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006, come sostituito, da ultimo, dall'art.9, comma 4, del D.L. n.66/2014, convertito, con modifiche, nella L. n.89/2014.
2. Il medesimo testo del presente Regolamento è adottato da tutti i Comuni che sottoscrivono la convenzione.

Art. 2

Rapporti associativi e configurazione giuridica

1. La Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) assume la qualità e le funzioni di Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 33, del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
2. In relazione all'espletamento delle suddette attività, i competenti organi politici e burocratici di ciascun comune aderente, conservano, secondo le rispettive prerogative, la titolarità delle funzioni e dei poteri di programmazione, progettazione, indirizzo, nonché le funzioni gestionali, prodromiche e conseguenti, con i connessi poteri di vigilanza e controllo, secondo le norme di legge vigenti in materia ed il presente regolamento.

Art. 3

Funzioni e competenze

1. La Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina assume la titolarità, per conto dei comuni aderenti, delle seguenti procedure, curandone tutti gli occorrenti adempimenti amministrativi:
 - a) Appalti di opere e lavori pubblici, aventi valore pari o superiore a € 40.000,00;
 - b) Appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino a € 209.000,00, laddove il servizio o il prodotto oggetto della fornitura non sia stato rinvenuto dal competente organo gestionale del singolo comune aderente mediante una convenzione di Consip s.p.a. operante o sul M.E.P.A. o mediante un diverso strumento elettronico di acquisto gestito da altro soggetto aggregatore;
 - c) Appalti di servizi e forniture di importo pari o superiori a € 209.000,00, laddove il servizio o il prodotto oggetto della fornitura non sia acquisibile mediante una convenzione stipulata da Consip s.p.a., ovvero ove il Comune ininteressato ritenga di poter conseguire condizioni di maggior favore sul mercato, ponendo a base di gara i parametri prezzo – qualità determinati mediante una convenzione stipulata da Consip s.p.a. ed operante.
2. Risultano in particolare comprese nell'ambito di attività della centrale unica di committenza, le seguenti procedure, se il loro valore sia ragguagliabile a quelli indicati sub 1.:
 - a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;

- b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 se richiesto;
- c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
- d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
- e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;
- f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
- g) le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Sono escluse dall'ambito di attività centrale unica di committenza:

- a) le procedure di conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- b) le procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
- c) le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- d) le procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
- e) le procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- f) le procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.
- g) le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

4. Le attività specifiche di competenza della C.u.C., per ciascuna delle procedure di cui ai precedenti commi 1. e 2 sono le seguenti:

- 1) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- 2) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
- 3) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
- 4) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
- 5) nomina del seggio di gara, nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso e della commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di cui al successivo art.7, commi 4 e seguenti;
- 6) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- 7) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
- 8) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del seggio di gara o della commissione giudicatrice;
- 9) gestione della eventuale procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta;
- 10) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il seggio di gara o la commissione giudicatrice;

5. Restano di competenza di ciascun Comune aderente le seguenti attività:

- a) nella fase *precedente e propedeutica* all'espletamento della procedura di gara, la predisposizione ed adozione degli atti tecnico-amministrativi e perciò: I) per gli appalti di lavori: l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle OO.PP. che comprenda, ove obbligatorio per valore, il singolo intervento per il quale la C.u.C. deve espletare la procedura di gara; la redazione e l'approvazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; la redazione ed approvazione del capitolato speciale d'appalto o del disciplinare; II) per gli appalti di servizi e forniture: l'approvazione del programma di acquisizione di beni e servizi, che comprenda l'intervento oggetto della procedura da affidare alla C.u.C., la redazione e l'approvazione del progetto d'intervento relativo ai singoli servizi e/o forniture da acquisire, con relativo capitolato speciale o disciplinare o foglio patti e condizioni; III) l'acquisizione delle risorse finanziarie occorrenti per assicurare la copertura economica; IV) l'acquisizione di tutti i nulla osta, assensi preventivi e/o autorizzazioni eventualmente occorrenti; V) la nomina del responsabile unico del procedimento (r.u.p.) di cui all'art.10 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.; VI) l'adozione della determinazione a contrarre;
- b) nella fase *successiva* all'affidamento: l'aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto, la consegna, le comunicazioni all'anac successive alla fase di inizio lavori, secondo quanto previsto dall'art.7, comma 8, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.163/2006) e dall'art.10, comma 1, lett.s) del regolamento di esecuzione (d.p.r. n.207/2010); la redazione degli atti contabili ed i pagamenti, i collaudi.
- c) tutta la fase del contenzioso.

Art. 4

Sede ed articolazione dell'Ufficio associato C.u.C.

1. La sede e l'ubicazione dell'Ufficio associato "Centrale unica di Committenza Penisola Sorrentina" è indicata nella convenzione, nell'ambito del territorio e tra gli immobili a disposizione del Comune ivi individuato quale capofila, salvo diversa pattuizione.
2. L'organico dell'Ufficio associato è composto esclusivamente da personale dei comuni aderenti, appartenente a categoria professionale non inferiore alla "C", in possesso di profilo professionale coerente con il contenuto prestazionale occorrente in relazione alle specifiche attività da svolgersi da parte della C.U.C. e nel numero indicato dalla convenzione.
3. Il personale suddetto, individuato con apposito provvedimento formale di ciascun comune aderente, si intende assegnato all'Ufficio associato per il solo tempo occorrente all'espletamento delle attività conferite alla Centrale di Committenza, mentre per la restante parte dell'orario settimanale di lavoro resta assegnato all'ufficio comunale di appartenenza.
4. L'espletamento delle funzioni di direzione e di coordinamento dell'Ufficio associato CUCPS è riservato al dirigente o funzionario responsabile del comune richiedente la singola procedura di gara, competente per materia.
5. In relazione a specifiche esigenze concernenti singole procedure di affidamento, o anche solo singole fasi endo-procedimentali, il coordinatore per la singola procedura può richiedere a ciascuno dei Comuni aderenti di affiancare uno o più dipendenti a supporto del personale già assegnato all'Ufficio associato, all'uopo indicando le specifiche attività per le quali è necessario l'affiancamento richiesto.

Art.5

Oneri di funzionamento dell'Ufficio associato

1. Gli oneri relativi alla messa a disposizione dei locali e degli arredi iniziali dell'Ufficio associato C.u.C. sono assunti in carico dal comune capofila, o a quello che, per diversa pattuizione convenzionale, si sia impegnato a fornire la sede fisica dell'Ufficio associato. La dotazione strumentale ed informatica, per la parte eventualmente non reperibile nell'ambito delle risorse già esistenti e disponibili presso i comuni aderenti, è acquisita mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), con onere ripartito tra i Comuni aderenti nelle percentuali indicate dalla convenzione, che dispone anche relativamente al riparto ed alle modalità di rimborso delle spese afferenti ai consumi di energia elettrica, telefonici, di climatizzazione e di pulizia dei locali adibiti a sede dell'Ufficio associato.
2. Gli oneri relativi al trattamento giuridico ed economico del personale assegnato all'Ufficio associato restano integralmente a carico dei Comuni di rispettiva appartenenza, con la sola eccezione delle quote di incentivi di cui al successivo art.8. Le attività della C.u.C. si svolgono nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 14,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, con riapertura pomeridiana, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 al martedì ed al giovedì, salvo diversa articolazione dell'orario di servizio prevista dalla convenzione, che in tal caso determinerà l'onere eventualmente aggiuntivo ed il relativo riparto tra i comuni aderenti.

Art.6

Rapporti tra servizio comunale e ufficio associato

1. Al dipendente assegnato dal comune richiedente la singola procedura sono riservate le funzioni di responsabile unico per la fase endo procedimentale di competenza della CUCPS. Ove la convenzione preveda l'assegnazione alla CUCPS di più di un dipendente per ciascun comune aderente, la nomina del r.u.p. verrà effettuata, fra detti dipendenti, dal dirigente o funzionario responsabile del comune stesso, in veste di coordinatore della CUCPS medesima per quella singola procedura di gara, entro tre giorni dalla richiesta di attivazione della CUCPS.
Per la predisposizione degli atti relativi alla fase antecedente a quella di competenza della CUCPS, il Comune procedente può chiedere il supporto dell'Ufficio associato, ferma restando la competenza esclusiva del dirigente o funzionario responsabile del comune medesimo per la loro approvazione.
2. Al fine di consentire l'avvio delle attività di competenza dell'ufficio associato, il r.u.p. del comune richiedente deve trasmettere alla CUCPS.:
 - la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;
 - il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
 - il codice CUP (codice unico di progetto), nelle fattispecie previste per legge;
 - la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione del bando o avviso di gara;
 - l'elenco degli operatori economici da invitare, ovvero la delega espressa alla CUCPS a procedere ad indagine di mercato, al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare, nel rispetto delle norme e delle direttive dell'ANAC, nel caso in cui, ove consentito per legge, la determina a contrattare preveda il ricorso a procedura negoziata.
3. Il coordinatore della CUCPS per la singola procedura di gara è tenuto a dare tempestivo e progressivo impulso alle attività di competenza dell'ufficio associato, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art.7, tenendo costantemente informato il r.u.p. del comune richiedente (se diverso dal r.u.p. per la fase di competenza della CUCPS stessa) in merito a tutte le operazioni svolte e su ogni sviluppo della procedura in corso di espletamento.
4. Resta ovviamente in ogni caso fermo ed impregiudicato l'obbligo di tutti i componenti dell'Ufficio associato e del servizio comunale richiedente di osservare il segreto d'ufficio, relativamente a dati e notizie, afferenti alle procedure di gara, per legge segretati in corso di procedura, nonché, più in generale, il divieto di diffondere dati e notizie di cui siano venuti a conoscenza per motivi di servizio, in modo difforme da quanto previsto dalla legge.

Art. 7

Modalità operative della C.u.C.

1. Il responsabile unico per la fase endo procedimentale di competenza della CUCPS, entro i tre giorni seguenti alla richiesta di attivazione, ovvero entro i due giorni successivi alla nomina dello stesso da parte del coordinatore, ove la convenzione preveda l'assegnazione alla CUCPS di più dipendenti da parte di ciascun comune aderente, da effettuarsi, in tal caso, entro i due giorni successivi alla richiesta di attivazione, è tenuto a dare avvio e curare gli adempimenti procedurali di propria competenza, tra i quali:
 - * l'acquisizione del Codice Identificativo gara (C.I.G.), all'uopo utilizzando le proprie credenziali di accesso presso l'ANAC;

* la formazione, l'inserimento e l'invio, con le modalità informatiche richieste, dei dati occorrenti per il sistema AVCPass, per la fase di creazione della gara, di nomina della commissione e successivamente per il controllo dei requisiti richiesti in capo all'aggiudicatario provvisorio ed ai concorrenti collocati nelle posizioni immediatamente seguenti nella graduatoria provvisoria;

* la compilazione e trasmissione nel sistema SIMOG delle schede all'ANAC, fino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria;

* la predisposizione, a gara espletata, della proposta di determinazione di aggiudicazione provvisoria, da sottoscrivere da parte del coordinatore per la singola procedura di gara e, non appena effettuate le verifiche dovute, circa il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di presentazione delle offerte, nonché in ordine alla regolarità e completezza delle operazioni svolte dalla commissione giudicatrice, della proposta di determinazione di aggiudicazione definitiva.

2. Il bando o avviso di gara, o la lettera tipo di invito a gara sono predisposti, a cura del r.u.p. e del coordinatore competente per la singola procedura, entro quindici giorni dalla richiesta del comune procedente. In caso di urgenza, determinata dal pericolo di perdita di finanziamenti o da altre ragioni documentabili, il termine di quindici giorni può essere concordemente ridotto, fino ad un minimo di tre giorni lavorativi. Ove la procedura di affidamento da espletare presenti profili di particolare complessità, e sempre che non vi sia urgenza, il coordinatore può fissare un termine più ampio rispetto a quello precitato, purché non superiore a trenta giorni continuativi.
3. Durante il termine di pubblicazione del bando o avviso di gara, La C.u.C. è tenuta a mettere a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico - progettuali occorrenti per la gara, nonché a fornire tutte le informazioni in merito alla procedura in itinere ed i chiarimenti eventualmente occorrenti, sia in risposta a quesiti formulati da operatori economici, sia d'iniziativa, dandone trasparente comunicazione sul sito istituzionale del Comune capofila, nella directory all'uopo ad essa riservata.
4. Il coordinatore, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procede alla nomina del seggio di gara o della commissione giudicatrice, composti dal coordinatore stesso, in funzione di presidente, e da due membri scelti tra i referenti assegnati all'Ufficio associato dai Comuni aderenti, tenuto conto delle specifiche professionalità e competenze possedute, in relazione al contenuto della singola gara da espletare.
5. Ove in relazione alle peculiarità della procedura di affidamento da espletare siano richieste conoscenze scientifiche e competenze specifiche non possedute da alcuno dei referenti assegnati all'Ufficio associato, il comune richiedente, su richiesta del coordinatore, designa uno o due soggetti esperti, da nominare quale /i membro /i della commissione, che in tal caso può essere articolata in cinque componenti, compreso il presidente.
6. Laddove, nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sussistano situazioni di incompatibilità, ai sensi del 4° comma dell'art.84 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., che ostino alla nomina di un commissario tra i dipendenti assegnati all'Ufficio associato, anche appartenenti a comuni diversi dal comune procedente, il coordinatore competente per la singola procedura chiede al Comune interessato di autorizzare la nomina a commissario di altro dipendente, nell'ambito della dotazione organica del Comune stesso, esperto nel settore cui si riferisce l'appalto da espletare, che sarà assegnato alla C.u.C. per le sole funzioni e per la singola gara da espletare. In caso di riscontro negativo, il coordinatore chiede la occorrente designazione agli altri Comuni aderenti. In caso di ulteriore riscontro negativo, la procedura resterà sospesa, nelle more dell'individuazione, da parte del Comune richiedente, di un commissario esterno, con i criteri e le modalità di cui al comma 8 del precitato art.84, con onere a carico del Comune medesimo.

7. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica di anomalia o alla verifica della congruità dell'offerta, in conformità a quanto previsto all'art.121 del D.P.R. 207/2010, la relativa procedura viene espletata a cura della commissione giudicatrice. Per l'esame delle giustificazioni richieste e presentate ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n.163/2006, il coordinatore / presidente della commissione può chiedere al Comune procedente di assegnare, per tale singola fase procedurale, personale tecnico ulteriore, in funzione di affiancamento rispetto a quello già assegnato all'Ufficio associato, ove per la corretta effettuazione delle dovute verifiche siano richieste conoscenze e competenze specialistiche.
8. Per ciascuna seduta relativa all'espletamento delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice procede alla redazione di apposito verbale. Il coordinatore provvede alle informazioni di cui all'art.79 del D.Lgs. n.163/2006, nonché, ultimate le operazioni di gara, all'aggiudicazione provvisoria e, per il tramite del r.u.p. della fase di affidamento, agli accertamenti ed alle verifiche pre – contrattuali, secondo quanto prescritto per legge, per quanto consentito e possibile mediante utilizzo della procedura AVCPass.
9. Nelle ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti ed in ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione che non consenta la stipula del contratto, il r.u. per la fase di affidamento ne dà tempestiva comunicazione al comune richiedente, per i provvedimenti conseguenziali.

Art. 8

Incentivi al personale comunale assegnato dell'Ufficio associato

1. Per le procedure di affidamento di lavori pubblici svolte dalla CUCPS per conto dei Comuni aderenti, i dipendenti dei Comuni stessi assegnati all'Ufficio associato hanno diritto di accedere alla ripartizione delle quote del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*", di cui all'art.93, comma 7 bis, del precitato D.Lgs. n.163/2006, introdotto con l'art.13 bis della Legge n.114/2014, di conversione del D.L. n.90/2014, con le modalità, nei termini ed entro i limiti di cui al comma 7 ter del medesimo art.93.
2. In particolare, il dipendente assegnato alla CUCPS da parte del Comune richiedente la procedura accede alla ripartizione delle quote di detto Fondo in qualità di responsabile unico per la fase endoprocedimentale di competenza della CUCPS medesima (ove la convenzione preveda l'assegnazione di più dipendenti da parte di ciascun comune aderente il r.u.p. è nominato dal coordinatore); mentre gli altri dipendenti assegnati alla CUCPS da parte degli altri Comuni aderenti vi accedono in qualità di collaboratori del r.u.p.
3. La corresponsione delle quote di incentivo singolarmente spettanti, nell'ambito delle risorse a ciò destinate dal quadro economico progettuale dell'opera o lavoro da realizzare, è disposta dal dirigente o funzionario responsabile del Servizio comunale procedente, al netto delle eventuali decurtazioni applicabili, secondo i criteri e le modalità indicati dall'apposito regolamento comunale.

Art. 9

Titolarità del procedimento e del contenzioso

1. L'Ufficio associato, espletando le funzioni di Stazione Appaltante per i comuni aderenti, assume l'esclusiva titolarità del procedimento amministrativo che prende avvio con la richiesta proveniente dal competente servizio di uno dei comuni aderenti, volta all'espletamento di una

procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture rientrante nelle tipologie di cui al precedente art.2, e si conclude con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria.

2. Tutti gli adempimenti connessi con il regolare e tempestivo espletamento della procedura di affidamento sono, pertanto, di esclusiva competenza dell'Ufficio associato, ivi compresi i rapporti con gli interessati (ditte del settore, aspiranti concorrenti e concorrenti) e contro-interessati, relativi, in particolare, alle comunicazioni di legge, a chiarimenti e/o pareri eventualmente richiesti in merito alla corretta interpretazione ed attuazione del contenuto dei bandi, avvisi o lettere d'invito; nonché quelli afferenti all'esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura in corso. Per tale ultima finalità, l'Ufficio richiederà ed applicherà i diritti di visura ed estrazione copie previsti dal Comune titolare dei lavori, servizi o forniture da appaltare.
3. Ove sia stata ricevuta una informativa sull'intento di proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art.243 bis del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., il r.u. per la fase di affidamento ne informa tempestivamente il coordinatore, relazionando sinteticamente sulla propria posizione in ordine ai profili oggetto di contestazione ed eventualmente formulando, ove li ritenga anche solo parzialmente fondati, pedissequa proposta di modifica, integrazione, annullamento o revoca con riadozione degli atti emanati ed oggetto di contestazione. Il coordinatore assume le determinazioni consequenziali, con proprio atto monocratico, avendo cura di motivare specificamente l'eventuale mancato accoglimento della proposta. Copia dell'informativa, se redatta per iscritto, ovvero copia del verbale in cui essa è stata raccolta, se formulata oralmente nel corso di una seduta della commissione giudicatrice, unitamente alla relazione e proposta del r.u.p. per la fase di affidamento, e a copia del provvedimento finale adottato dal coordinatore, è trasmessa al comune interessato.
4. Il coordinatore, previa sospensione, ove necessario, della procedura in corso, potrà valutare congiuntamente all'intero ufficio la fondatezza o meno dei motivi dell'informativa pervenuta, se del caso ricorrendo all'ausilio del responsabile dell'avvocatura comunale, ove esistente, o del segretario generale del comune interessato. In caso di divergenti valutazioni in merito ai motivi suddetti, verrà rilasciato dal segretario generale del comune interessato apposito parere entro i successivi quindici giorni, salvo che quest'ultimo non ritenga di dover acquisire il parere dell'Anac, in funzione di autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nel qual caso tutti i termini procedurali resteranno sospesi, nelle more dell'acquisizione del parere richiesto, ed il coordinatore ne darà tempestiva comunicazione agli aventi diritto, nei modi di legge.
5. In caso di ritenuta infondatezza dei motivi addotti con l'informativa, il coordinatore dell'Ufficio associato ne curerà la comunicazione all'interessato, ai co-interessati ed ai contro interessati, disponendo la prosecuzione della procedura cui l'informativa si riferisce, o l'immediata ripresa della stessa, ove precedentemente sospesa.
6. Ove sia stato notificato un ricorso giurisdizionale avverso gli atti di una gara d'appalto in corso di espletamento, il coordinatore per quella singola gara d'appalto provvederà a redigere una sintetica relazione in ordine ai rilievi e profili oggetto del ricorso, ed alla opportunità o meno di resistere nel giudizio promosso. In caso di ritenuta opportunità di resistenza, da parte del coordinatore, la relazione si concluderà con la richiesta al Servizio contenzioso del Comune interessato, di formulazione di apposita proposta di deliberazione / determinazione di costituzione in giudizio. Viceversa, ove i motivi del ricorso siano ritenuti in tutto o in parte fondati, con conseguente ritenuta inopportunità della resistenza in giudizio, il coordinatore adotterà i provvedimenti ritenuti necessari, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, ai co-interessati, ai contro interessati, nonché al responsabile del servizio competente e del servizio contenzioso del comune

interessato, per le conseguenti determinazioni, anche in ordine all'eventuale carico delle spese del ricorso da rifondere al ricorrente.

7. La legittimazione passiva in giudizio spetta in ogni caso al solo comune precedente. Pertanto, in caso di ricorso avverso gli atti emanati dall'Ufficio associato, la costituzione in giudizio spetta e ricade in capo al solo comune che aveva richiesto all'Ufficio associato l'espletamento della procedura di affidamento oggetto di impugnativa. Ogni onere della difesa nel giudizio promosso avverso atti dell'Ufficio associato sarà a carico del Comune associato interessato.
8. Ove tuttavia da una eventuale pronuncia sfavorevole sia derivata una condanna alle spese e/o al risarcimento di eventuali danni a carico degli altri Comuni aderenti, il Comune precedente sarà tenuto a provvedere al relativo pagamento in luogo degli altri Comuni obbligati, ovvero alla tempestiva rifusione delle somme già pagate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta ricezione delle relative comunicazioni.

Art. 10 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, per quanto di competenza e di spettanza di ogni singolo comune aderente alla convenzione per la costituzione dell'Ufficio associato, il giorno successivo alla conseguita esecutività della delibera consiliare di relativa approvazione.

*Convenzione, ex art.30 del D. Lgs 267/2000, per la costituzione di una
Centrale Unica di Committenza dei comuni di
Sorrento, Massa Lubrense, Sant'Agnello e Piano di Sorrento*

.....

L'anno duemila quindici il giornodel mese di....., nella sede del Comune di, sita in,

tra

Il Dott. Avv. to Giuseppe Cuomo, in qualità di Sindaco p.t. e perciò legale rappresentante del Comune di Sorrento, codice fiscale numero, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in Sorrento, Piazza S. Antonino, 1, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Sorrento n.... del, dichiarata immediatamente eseguibile;

e

Il Geom. Lorenzo Balducelli, in qualità di Sindaco p.t. e perciò legale rappresentante del Comune di Massa Lubrense, codice fiscale numero 00637560632, domiciliato per la carica presso la sede municipale, sita in Massa Lubrense, Largo Vescovando n. 2, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Massa Lubrense n.... del, dichiarata immediatamente eseguibile;

e

Il Dott. Piergiorgio Sagristani, in qualità di Sindaco p.t. e perciò legale rappresentante del Comune di Sant'Agnello, codice fiscale numero 82007930637, domiciliato per la carica presso la sede municipale, sita in Sant'Agnello, Piazza Matteotti n.25; in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Sant'Agnello n.... del, dichiarata immediatamente eseguibile;

e

Il Prof. Giovanni Ruggiero, in qualità di Sindaco p.t. e perciò legale rappresentante del Comune di Piano di Sorrento, codice fiscale numero 00385130638, domiciliato per la carica presso la sede municipale, sita in Piano di Sorrento, Piazza Cota, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Piano di Sorrento n.... del, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- l'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei Contratti pubblici), nel testo da ultimo introdotto dall'art.9, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014, prevede che *"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma"*;

- il precedente comma 3 del medesimo art.33, anch'esso novellato dal precitato art.9 del D.L. n.66/2014, dispone che *" gli enti locali ... non possono affidare a soggetti pubblici o privati l' espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante", ..." ma possono affidare le funzioni di stazioni appaltanti di LL.PP. ai servizi integrati SIT o alle province, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza"*

- la decorrenza iniziale della operatività delle precitate disposizioni dell'art.33, comma 3 bis, dapprima fissata dall' art.23 ter del d.l. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, al 1° gennaio 2015 per le procedure di acquisizioni di beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per i lavori pubblici, è stata successivamente differita al 1° settembre 2015 dall'art.8, comma 3 ter, del D.L. n.192/2015, convertito in L. n. 11/2015, e poi al 1° novembre 2015, dall'art.1, comma 169, della L. n.107/2015;

- il precitato art.23 ter del D.L. n.90/2014, convertito in L. n.114/2014, ha inoltre disposto, al comma 3, che *“I comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”*;

OSSERVATO che:

- lo scopo perseguito dal Legislatore nazionale con le nuove norme sulla centralizzazione delle procedure di appalto è evidentemente quello di conseguire, attraverso lo strumento della centrale unica di committenza, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce inoltre a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

- le norme sulla centrale di committenza fanno riferimento ad una struttura altamente qualificata, in grado di assicurare una maggiore professionalità, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, volta, tra l'altro, ad unificare i modelli di bandi, avvisi, atti di gara e documenti connessi, e perciò alla progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, con conseguente auspicabile riduzione anche del contenzioso in materia;

- tale modello di gestione tende quindi all'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ed a conseguire perciò un evidente risparmio, concentrando in un'unica struttura specializzata adempimenti finora curati da una pluralità di centri gestionali;

- la costituzione di un'unica centrale di committenza per gli appalti è pertanto espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, evitando sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

POSTO che in forza delle norme sopra richiamate i comuni di Sorrento, Massa Lubrense e Piano di Sorrento a decorrere dal 1° novembre 2015 non sono più legittimati ad espletare in forma singola e diretta le funzioni di stazione appaltante per procedure di gara relative a lavori pubblici ed all'acquisto di beni e servizi aventi valore pari o eccedente 40.000,00 euro, a meno che beni e servizi non siano acquisibili mediante Convenzioni CONSIP o mediante strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.a. o da altro soggetto aggregatore legalmente riconosciuto ed abilitato (centrali di acquisto delle Regioni); mentre per il Comune di Sant'Agnello, che ha una popolazione inferiore a diecimila abitanti, vige l'obbligo di acquisire *tutti* i lavori, servizi e forniture, a prescindere dal loro valore, esclusivamente mediante centrale unica di committenza (sul punto è tuttavia in corso specifica iniziativa di modifica legislativa finalizzata all'adeguamento con la norma vigente per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti);

DATO ATTO che:

- i Comuni di Sorrento e Massa Lubrense, al dichiarato scopo di evitare, da un lato, possibili rallentamenti che potrebbero verificarsi in caso di ricorso ad una centrale di committenza di livello più ampio (provinciale e/o regionale), e dall'altro, il depauperamento delle professionalità esistenti, avevano già avviato, con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, approvato con deliberazioni G.C., rispettivamente, n. 296 del 24.12.2014 per il Comune di Sorrento, e n.146 del 29.12.2014, per il Comune di Massa Lubrense, specifica procedura finalizzata alla conclusione di un *accordo* intercomunale per la creazione di una centrale unica di committenza, all'uopo individuando lo strumento giuridico della *convenzione*, ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., ed entrambi i Comuni, con deliberazioni consiliari rispettivamente: n.6 del 12.02.2015 per il Comune di Massa Lubrense, e n.9 del 19.02.2015, per il Comune di Sorrento, avevano poi approvato lo schema di detta convenzione, unitamente ad apposito schema di Regolamento per la disciplina della centrale unica di committenza;

- tale iniziativa ha poi subito un rallentamento, in ragione dei differimenti e delle modifiche normative come sopra intervenuti, nonché in relazione a taluni orientamenti interpretativi nel frattempo emersi, rispetto ai quali si era determinata la non coerenza di alcuni aspetti della convenzione in corso di sottoscrizione;

- nel contempo i Comuni di Sant'Agnello e di Piano di Sorrento hanno manifestato l'intento di aderire all'iniziativa;

- si è pertanto proceduto all'aggiornamento dello schema di convenzione a suo tempo predisposto, sia con riferimento all'estensione dell'accordo anche ai Comuni di Sant'Agnello e Piano di Sorrento, che hanno chiesto di potervi aderire, sia con riferimento ad alcuni aspetti funzionali della costituenda centrale di committenza che nella originaria formulazione erano risultati non coerenti con i più recenti orientamenti interpretativi;

- nel contempo si è provveduto anche all'adeguamento dello schema di "Regolamento comunale per la disciplina della Centrale Unica di Committenza", che definisce le regole di funzionamento e la disciplina dei rapporti tra l'istituendo Ufficio associato e i competenti servizi dei singoli comuni aderenti;

- il nuovo Regolamento e lo schema della presente convenzione, come sopra aggiornati ed adeguati rispetto alla loro originaria formulazione, sono stati approvati, nel medesimo testo:

* dal Comune di Sorrento, con deliberazione del Consiglio Comunale n... del

* dal Comune di Massa Lubrense, con deliberazione del Consiglio Comunale n... del

* dal Comune di Sant'Agnello, con deliberazione del Consiglio Comunale n... del

* dal Comune di Piano di Sorrento, con deliberazione del Consiglio Comunale n... del

TANTO PREMESSO:

con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., fra le parti, come sopra legalmente rappresentate e in atto costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premessa) .

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Eventuali modifiche normative successive, incidenti sul contenuto della presente convenzione, saranno adeguatamente recepite mediante appositi atti integrativi.

Art. 2 (Oggetto).

Con la presente convenzione i Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Sant'Agnello e Piano di Sorrento istituiscono un Ufficio unico per l'espletamento, in forma associata, delle procedure amministrative occorrenti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni medesimi.

L'Ufficio associato assume la denominazione di Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) e le funzioni di stazione appaltante per i Comuni medesimi.

Art. 3 (Comune capofila e sede dell'ufficio associato)

Le parti concordano che il Comune capofila è Sorrento e che la sede del nuovo ufficio associato è individuata presso il comune di Sorrento, in Piazza S.Antonino, 1, Sorrento, cui è pertanto assegnata la titolarità giuridica della CUCPS.

Art.4 (Riparto di competenze)

La CUCPS ha il compito di espletare le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture indicate all'art.3 del "Regolamento comunale per la disciplina della centrale unica di committenza" (di seguito denominato "Regolamento")

Restano di esclusiva titolarità e competenza dei singoli Comuni aderenti le attività elencate ai commi 3 e 5, del precitato art.3 del *Regolamento*.

Art.5 (Determinazione dell'organico della CUCSM)

Le parti concordano di destinare alle attività di competenza della CUCSM, per il momento e salvo successiva eventuale rideterminazione, un organico composto da n.4 (quattro) dipendenti, di cui uno da assegnare da parte del Comune di Sorrento, uno da parte del Comune di Massa Lubrense, uno da parte del Comune di Sant'agnello e uno da parte del Comune di Piano di Sorrento. Tutti i dipendenti da assegnare all'ufficio associato saranno individuati tra quelli inquadrati nelle categorie "C" o "D" del vigente Ordinamento Professionale del personale degli enti locali, in possesso di profilo professionale, rispettivamente, di *istruttore*, *istruttore direttivo* e *funzionario*.

Detto personale, individuato con apposito provvedimento sindacale, si intende assegnato alla CUCPS per il solo tempo occorrente all'espletamento delle attività ad essa conferite, mentre per la restante parte dell'orario settimanale di lavoro resterà assegnato all'ufficio comunale di rispettiva appartenenza.

Nell'espletamento delle suddette procedure di gara, i dipendenti individuati ed assegnati da ciascun Comune aderente all'Ufficio associato CUCPS, assumono la qualità e le funzioni di responsabile unico del procedimento, con riferimento alla fase endoprocedimentale di competenza della CUCPS stessa, ciascuno con riferimento alle procedure di gara richieste dal Comune di rispettiva appartenenza.

L'eventualità di ulteriori assegnazioni di personale da parte dei Comuni aderenti, in relazione a specifiche e/o eccezionali esigenze connesse con il corretto e/o tempestivo esperimento di singole procedure di affidamento è disciplinata dal *Regolamento* (art.4, comma 5; art.7, commi 6, 7 e 8).

Art.6 (Direzione e coordinamento della CUCPS)

L'espletamento delle funzioni di direzione e di coordinamento dell'Ufficio associato CUCPS è riservato al dirigente o funzionario responsabile del Comune richiedente la singola procedura di gara, competente per materia.

Art.7 (Modalità operative)

Le regole concernenti le modalità di avvio e di espletamento delle attività di competenza della CUCPS sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 del *Regolamento*, cui le parti fanno pertanto espresso riferimento ed integrale rinvio.

Le parti precisano altresì che tutti i termini procedurali ivi indicati sono da intendersi ordinatori, fermi restando, da un lato, il rigoroso rispetto di termini perentori disposti per legge, dall'altro, l'intento di conseguire, attraverso le attività conferite all'ufficio associato, una tangibile riduzione dei tempi medi di esperimento ed ultimazione delle procedure di acquisizione lavori, beni e servizi.

Tutte le comunicazioni aventi rilevanza esterna verranno effettuate dalla CUCPS tramite una propria directory che sarà all'uopo riservata nel sito del Comune Capofila e tramite l'albo informatico dello stesso.

Art.8 (Oneri di funzionamento)

Il Comune di Sorrento si impegna a mettere a disposizione i locali da adibire a sede della CUCPS nell'ambito degli immobili disponibili ed attualmente adibiti ad Uffici comunali, nonché a fornire, a propria cura e spese, gli arredi di iniziale dotazione dell'ufficio associato.

Per le dotazioni strumentali, in primis informatiche, le Amministrazioni stipulanti si impegnano a reperire le occorrenti apparecchiature hardware e software tra quelle già in dotazione ai rispettivi uffici comunali, per quanto possibile.

Per la parte non reperibile nell'ambito delle dotazioni disponibili presso gli uffici dei comuni aderenti, si conviene che si procederà ad appositi acquisti sul Me.P.A., nei limiti strettamente necessari, con onere ripartito nella misura del venticinque per cento a carico di ciascuno dei quattro Comuni associati. A tal fine

le procedure occorrenti saranno poste in essere tempestivamente a diretta cura del Comune capofila, trattandosi di acquisti da contenere in ogni caso entro il complessivo valore di €. 39.999,00. I comuni associati rimborseranno al comune capofila la quota di spesa di rispettiva spettanza entro i trenta giorni successivi alla relativa richiesta.

Il Comune di Sorrento quantificherà l'ammontare delle spese afferenti ai consumi di energia elettrica, ai consumi telefonici, alla climatizzazione ed alla pulizia dei locali da destinare a sede della CUCPS, e ne effettuerà il riparto, secondo le medesime percentuali sopra indicate, con cadenza semestrale. I Comuni di Massa Lubrense, Sant'Agnesello e Piano di Sorrento si impegnano a rimborsare al Comune di Sorrento la quota di spesa di propria spettanza, entro i trenta giorni successivi a ciascuna richiesta.

In coerenza con quanto disposto dall'art.5, comma 2, del *Regolamento*, gli oneri relativi a trattamento giuridico ed economico del personale dei Comuni aderenti assegnato all'Ufficio associato restano integralmente a carico di ciascun Comune di appartenenza del personale stesso, con la sola eccezione delle quote di incentivi di cui al successivo art.9.

Si conviene, inoltre, che le attività di competenza della CUCPS saranno espletate esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 14,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, con riapertura pomeridiana, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 al martedì ed al giovedì. Per esigenze eccezionali ed imprevedibili che rendano necessaria l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale dei Comuni aderenti assegnato alla CUCPS, il coordinatore dovrà previamente formulare apposita richiesta scritta e motivata al responsabile del Servizio personale del o dei comuni interessati, che provvederà ad emettere pedissequa autorizzazione, entro i limiti del *budget* a tal fine disponibile.

Art.9 (incentivi al personale comunale assegnato alla CUCPS)

In coerenza con quanto previsto dall'art.8 del *Regolamento*, per le procedure di affidamento di opere e lavori pubblici, i dipendenti assegnati alla CUCPS hanno diritto di accedere alla ripartizione delle quote del *fondo per la progettazione e l'innovazione*, di cui all'art.93, comma 7 bis, del precitato D.Lgs. n.163/2006, introdotto con l'art.13 bis della Legge n.114/2014, di conversione del D.L. n.90/2014, nei termini ed entro i limiti di cui al comma 7 ter del medesimo art.93 e con le seguenti modalità:

- il dipendente del comune procedente quale r.u.p. per la fase endoprocedimentale di competenza della CUCPS;
- i dipendenti degli altri comuni associati in qualità di collaboratori del r.u.p. per la medesima fase procedimentale.

La quantificazione e liquidazione delle quote di incentivo singolarmente spettanti, nell'ambito delle risorse a ciò destinate dal quadro economico progettuale dell'opera o lavoro da realizzare, è disposta dal dirigente o funzionario responsabile del Servizio comunale procedente, al netto delle eventuali decurtazioni applicabili, secondo i criteri e le modalità indicati dall'apposito regolamento comunale.

Art.10 (Rapporti con le imprese e titolarità dei procedimenti in caso di contenzioso)

In coerenza con quanto disposto dall'art.9 del *Regolamento*, tutti gli adempimenti connessi con il regolare e tempestivo espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi per i Comuni associati sono con la presente devoluti alla esclusiva competenza della CUCPS, ivi inclusi i rapporti con ditte del settore, aspiranti concorrenti, concorrenti, contro-interessati, relativi, in particolare, a comunicazioni di legge, a chiarimenti e/o pareri eventualmente richiesti in merito alla corretta interpretazione ed attuazione del contenuto dei bandi, avvisi o lettere d'invito; nonché quelli afferenti all'esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alle singole procedure svolte.

Le informative sull'intento di proporre ricorso giurisdizionale avverso atti emessi dalla CUCPS (art.243 bis del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.) verranno esaminate e trattate secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del precitato art.9 del *Regolamento*.

Le parti convengono che l'onere della difesa nei giudizi promossi avverso atti emessi dalla CUCPS cederanno ad esclusivo carico del Comune che aveva richiesto l'attivazione del procedimento cui l'impugnativa si riferisce.

Art.11 (Validità e facoltà di recesso)

La presente convenzione avrà validità per tre anni, decorrenti dalla data di stipula della medesima, eventualmente rinnovabile, con apposito provvedimento consiliare.

Le parti si impegnano espressamente e reciprocamente, finchè sarà valida ed operante la presente convenzione, a non richiedere l'effettuazione di procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi a soggetti o strutture diverse dalla CUCPS.

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 12 (Norme finali)

Le parti precisano che le comunicazioni relative all'organizzazione e gestione della presente convenzione tra Comuni aderenti e CUCPS avverranno in forma elettronica e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.

Eventuali contenziosi in ordine alla corretta interpretazione ed attuazione della presente convenzione, che non sia stato possibile definire in accordo bonario tra le parti, saranno devoluti all'Autorità Giudiziaria competente, restando in ogni caso esclusa qualsiasi clausola compromissoria.

Letto, confermato e sottoscritto, come segue:

Per il Comune di Sorrento (capofila): il Sindaco, Avv. Giuseppe Cuomo _____

Per il Comune di Massa Lubrense: il Sindaco, Geom. Lorenzo Balducelli _____

Per il Comune di Sant'Agnello: il Sindaco, Dott. Piergiorgio Sagristani _____

Per il Comune di Piano di Sorrento: il Sindaco, Prof. Giovanni Ruggiero _____



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA -
APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA - REVOCA DELIBERA C.C. N. 9 DEL 19/02/2015**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 11/02/2016

**IL DIRIGENTE
DOTT. DONATO SARNO**



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 11/02/2016

**IL Segretario Generale
DOTT.SSA ELENA INSERRA**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA - APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - REVOCA DELIBERA C.C. N. 9 DEL 19/02/2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 11/02/2016

IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO

DOTT. ANTONINO GIAMMARINO





Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA -
APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- REVOCA DELIBERA C.C. N. 9 DEL 19/02/2015**

PARERE REVISORI DEI CONTI N° 14/2016

APPROVATO CON VERBALE N. 02 DEL 16/02/2016

- Vista la proposta di delibera formulata dal Sindaco;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
- Visto l'art. 239 del T.U.E.L.;

Considerato

- Che la proposta non interferisce con gli equilibri di bilancio;

IL COLLEGIO

- Esprime parere **FAVOREVOLE** .

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Giuseppe Lepore

Dott. Teofilo Galasso

Comune di Sorrento

Provincia di Napoli

Consiglio Comunale riunitosi il 23 Febbraio 2016

ARGOMENTO AGGIUNTIVO n°4

“Istituzione centrale unica di committenza Penisola Sorrentina. Approvazione e convenzione ex Art.30 del D.Lgs 267 del 2000. Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della centrale unica di committenza. Revoca delibera di Consiglio Comunale n°9 del 19 febbraio 2015”

Diamo atto che nel frattempo è rientrato il Consigliere Acampora Alessandro.

Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione.

Chi è favorevole? All'unanimità.

Per l'immediata eseguibilità? All'unanimità.

Non ci sono altri argomenti, la seduta può essere sciolta.

Buona sera a tutti.



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 11/03/2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio li, 11/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Elena Inserra



IL MESSO
NOTIFICATORE
De Martino Pasquale

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO